

Parere negativo di verifica dei requisiti di imprenditore agricolo professionale

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 20 febbraio 2023, n. 86 - Di Benedetto, pres.; Giovannini, est. - Società Agricola il Torrazzo di Pecorari A. e Storchi N. (avv.ti A. e G. Carullo) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Argnani e Menini).

Agricoltura e foreste - Parere negativo di verifica dei requisiti di imprenditore agricolo professionale.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

La società agricola odierna ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, il parere negativo reso dalla Regione Emilia – Romagna sulla richiesta della stessa diretta alla verifica dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (D. Lgs. n. 29/03/2004 n. 99 e s.m.i.).

A sostegno dell'azione impugnatoria, la società agricola ricorrente rassegna i seguenti mezzi di impugnazione: Violazione L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, erroneo presupposto di fatto e di diritto; violazione art. 1 del D. Lgs n. n. 99 del 2004. Riferisce la società ricorrente che con Regolamento tra i soci della società semplice in data 2/1/2009, il socio Antonio Pecorari si impegnava ad apportare alla Società, in via continuativa ed esclusiva, la manodopera e l'attività gestionale necessaria e sufficiente per la conduzione dell'azienda agricola, lasciando all'altro socio le eventuali ulteriori attività di completamento. Nel medesimo documento i soci pattuivano inoltre che "...a partire dall'annata agraria 2009 e fino a nuova deliberazione o modifica dello Statuto gli utili di esercizio, ivi compresi i contributi derivanti dalla Domanda unica PAC saranno così ripartiti: il 90% spetterà al sig. Pecorari Antonio per compensarlo della manodopera e dell'attività gestionale che apporta in via continuativa all'azienda agricola, mentre il restante 10% sarà attribuito alla sig.ra Storchi Nives." (v. doc. n. 2 della ricorrente). Questa impostazione nel riparto degli utili tra i due soci della Società semplice è stata utilizzata ai fini civilistici, mentre per quanto concerne l'imposizione fiscale il riparto prevede che i soci dividano il reddito della società in due parti uguali rappresentanti il 50% del reddito risultante dai dati catastali ex DPR n. 917 del 1986. Risulta errato pertanto il provvedimento regionale impugnato. Posto che il dato reddituale del sig. Antonio Pecorari da ritenersi applicabile nel caso di specie era solo quello evidenziato ai fini civilistici, vale a dire il reddito corrispondente al 90% degli utili della società pattuito tra gli sci con Regolamento sociale interno. Né può sostenersi che la Ragione non conoscesse detto Regolamento sociale interno ex art. 2262 Cod. civ., dato che è stata cura del sig. Pecorari e della società di cui egli è socio, informare l'ente al riguardo. Né parimenti può eccepirsi che tale regolamento dovesse essere formalmente contenuto in un atto pubblico, riconoscendosi espressamente che tale tipologia di accordi tra soci possa essere perfezionata in tutte le forme previste dal Codice civile. Al socio Pecorari va riconosciuto pertanto il 90% del reddito della società semplice per l'anno 2015 pari ad €. 54.345, 18 con il conseguente riconoscimento, al medesimo, della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, risultando il reddito derivante da lavoro agricolo nella società semplice prevalente rispetto al reddito da lavoro derivante da altre fonti. A tal fine si deve rilevare che la scrittura privata di riparto degli utili sociali esibita dalla Società semplice odierna ricorrente sia pienamente satisfattiva ai precisati fini della suddivisione del reddito, proprio perché deriva da un esercizio puntuale e preciso dei poteri dei soci in sede di riparto degli utili ex art. 2262 Cod. civ. che non è sindacabile.

La Regione Emilia – Romagna, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in ragione della ritenuta infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2022, la causa è stata chiamata ed essa è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Tribunale rileva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Nella specie, la Regione ha così motivato l'atto impugnato: "...la Società Agricola il Torrazzo di Pecorari A e Storchi N. per l'Anno 2015 non aveva la qualifica di IAP per mancanza del requisito del socio qualificante. Il socio qualificante Sig. Antonio Pecorari...non aveva il requisito del reddito da lavoro necessario al rilascio della certificazione IAP.".

Innanzitutto, il Collegio ritiene necessario evidenziare che dall'esame degli atti di causa non risulta presentata alcuna istanza dalla società ricorrente o dal socio qualificante Antonio Pecorari con la quale si richieda alla Regione Emilia – Romagna la verifica del possesso, in capo alla Società agricola, del requisito "Imprenditore Agricolo Professionale" per l'anno 2015. Dalla stessa documentazione versata in atti risulta, invece, che, nella specie, l'impulso alla suddetta verifica provenga dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Carpi – mediante l'invio alla Regione di due distinte note dell'Ufficio Territoriale di Carpi datate 8/3/2018 e 18/4/2018 (v. doc. n. 7 Regione), con le quali si comunicava che il comune di Bomporto aveva inviato informativa sulla società ricorrente rilevante che "...per l'anno 2015 il socio Pecorari Antonio possedeva redditi prevalenti non agricoli.". Su tale punto il Collegio ritiene di dovere comunque osservare che,



indipendentemente dalla qualificazione attribuita dalle parti in causa all'atto impugnato – provvedimento di diniego su istanza di parte secondo la ricorrente o parere reso su richiesta dell'Agenzia delle Entrate per l'Amministrazione regionale – il diverso *nomen iuris* dell'atto regionale impugnato, non ne fa venire meno né il carattere provvedimentale né la concreta ed attuale lesività nei confronti della posizione giuridica della società ricorrente.

Ciò premesso, si deve rilevare la piena legittimità del provvedimento regionale, tenuto conto del fatto che – anche a seguito dell'istruttoria espletata dalla Regione e anche esaminando le argomentazioni difensive della ricorrente – nessun elemento certo depone in favore dell'attribuzione al socio qualificante sig. Antonio Pecorari del reddito derivante da attività agricola per l'anno 2015 per la somma di €. 54.345,18.

La ricorrente indica tale reddito derivante dall'attività agricola svolta dal sig. Pecorari quale socio della società semplice per l'anno 2015, sulla base della sottoscrizione, da parte dei due soci, di un regolamento interno per la ripartizione degli utili sociali; documento, questo, che, nello specifico, attribuisce al sig. Pecorari il 90% del reddito derivante dall'attività agricola sociale quale socio qualificante e il 10% all'altra socia. Ritiene tuttavia il Tribunale che tale elemento reddituale non possa ritenersi in alcun modo rilevante ai fini della verifica del possesso del requisito in parola, trattandosi, in sostanza, di dato riportato in un Regolamento interno tra i soci della società semplice riguardante la divisione degli utili per l'anno 2015 che è stato redatto quale semplice scrittura privata non autenticata, non registrata e comunque non inserita tra la documentazione anagrafica pubblica delle Aziende Agricole, con la conseguenza che detto documento risulta privo di data certa.

Il Tribunale ritiene pertanto pienamente legittimo l'operato della Regione che, stante l'evidente inutilizzabilità del documento per la riferita ragione, ha condotto la verifica circa il possesso dei requisiti di "Imprenditore Agricolo Professionale" in capo a Società Agricola Il Torrazzo s.s., basandosi sulla specifica disciplina settoriale sia civilistica che fiscale concernente tale tipologia di società di persone.

Al riguardo, l'art. 7 del DPR n. 581 del 1995 prescrive, per dette società, l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, mentre il successivo art. 18, al comma 4 impone ai soci della società semplice di determinare i vari elementi del contratto sociale, tra i quali vi è l'indicazione delle regole attinenti il riparto degli utili e delle perdite tra i soci, mentre il successivo comma 5 dello stesso art. 18 comma impone di segnalare le successive modifiche apportate al contratto sociale.

Dello stesso tenore è la disciplina fiscale delle società semplici, come dimostra l'art. 5, c. 2 del DPR n. 917 del 1986 (T.U.I.R. -Testo Unico Imposte sul Reddito-) ove espressamente prevede che "Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore al periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali."

Il Tribunale rileva che, tenuto conto del chiaro quadro normativo di riferimento applicabile al caso in esame, la verifica effettuata dalla Regione abbia confermato quanto rilevato dall'Ufficio del Territorio di Carpi sulla base di precedente segnalazione inviatagli del comune di Bomporto, avente ad oggetto la ritenuta attribuibilità al sig. Antonio Pecorari di redditi derivanti dallo svolgimento di attività agricola per un importo complessivo corrispondente al 50% degli utili sociali, ai sensi della normativa *ut supra* citata, stante l'accertata mancanza, nella specie, di diverso patto o regolamento tra i soci che sia stato formalizzato in atto pubblico o scrittura privata autenticata secondo quanto imposto *ex lege*.

Di qui, conseguentemente, l'accertata insufficienza del reddito derivante da attività agricola percepito dal sig. Pecorari nell'anno 2015 (pari al 50% dell'utile sociale) rispetto ai maggiori e prevalenti redditi di accertata provenienza da diversa fonte, al fine di avere un esito positivo della verifica effettuata dalla Regione circa il possesso del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale in capo alla società ricorrente.

Per i suesposti motivi, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

(*Omissis*)